

SPETT. PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LIGURIA
V.le Brigate Partigiane, 2 16129 Genova

OGGETTO: mancato raggiungimento da parte dei comuni ricadenti nella Provincia di Genova, degli obiettivi stabiliti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il sottoscritto..... nato a il residente in..... a in proprio e/o in qualità di rappresentante di

ESPONE QUANTO SEGUE

Premesso che

Il presupposto del presente esposto è costituito dalla scarsa attenzione prestata dai Comuni ricadenti nella Provincia di Genova (e delle altre province Liguri) al tema della raccolta differenziata, che pure, a livello legislativo, costituisce non solo un obiettivo programmatico, ma un obbligo per le amministrazioni e più in generale per i soggetti.

Tale scarsa attenzione si può verificare dalla semplice analisi dei risultati della raccolta comunicati dai Comuni genovesi alla Regione e da questa annualmente approvati con Delibera di Giunta regionale (D.G.R.).

Dai dati percentuali della raccolta differenziata svolta dai diversi Comuni genovesi, rinvenuti nelle Deliberazioni della Giunta Regionale Liguria ai sensi dell'art. 5 L.R. 23/2007, si rileva che la maggior parte di tutti i comuni alla fine dello scorso anno eccetto che Pieve ligure (63%), Bogliasco (61%) Sori (58%) e Rapallo (50%) (art. 205 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 che ribadiva che in ogni ambito territoriale ottimale dovesse essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti di **almeno il 65% per cento entro il 31 dicembre 2012**) non hanno raggiunto i limiti stabili per legge, ed in particolare: sotto il 20% (**dati estrapolati dalla D.G.R. n.722 del 2013 relativi all'anno 2012**) risultano i seguenti Comuni :

Bargagli con un 12,19%, Campomorone 18,63 %, Carasco 19,46%, Casella 16,52%, Ceranesi 15,17%, Crocefieschi 15,76%, Fascia 6,64%, Fontanigorda 0,02%, Lorsica 15,33%, Lumarzo 14,97%; Mignanego 17,79%, Neirone 14,44%, Portofino 18,43%, Propata 18,94%, Rezzoaglio 19,90%, Rondanina 13,86%, Rovegno 18,18%, S.Colombano Certenoli 18, 57, S.Stefano d'Aveto 18,05%, S.Olcese 15,43%, Savignone 14,98%, Serra Riccò 17,16%, Valbrenna 5,91%, Vobbia 19,55%, Zoagli 19, 18%.

Dai dati estrapolati altri risultano con una percentuale sopra il 20% , **mentre i seguenti che non hanno raggiungono il 30% sono:** Avegno 21,29%, Borzonasca 23,16%, Cicagna 20,30%, Cogorno 23,32%, Coreglia ligure 22,24%, Davagna 20,01%, Favale di Malvaro 25,60%, Gorreto 28,19%, Isola del Cantone 20,22 95%, Lavagna 24,14%, Leivi 29,00%,

Mele 21,79%, Mezzanego 23,08%, Moconesi 22,69%, Montebruno 24,62%, Montoggio 21,23%, Né 25,71%, Orero 23,05%, Recco 29,77%, Ronco Scriva 20,27%, Torriglia 21,78%, Tribogna 26,50%.

Molti di questi comuni inadempienti tra l'altro, si fregiano di diverse certificazioni ambientali.

Alla fine dell'anno 2012, 47 comuni della Provincia di Genova non avrebbero raggiunto secondo i dati ufficiali regionali, **neanche la metà della percentuale dei limiti di legge fissati dal legislatore !**

Dai dati regionali emerge che in Provincia di Genova solamente i Comuni di: Pieve ligure e Rapallo, avrebbero raggiunto i limiti stabili dalla normativa vigente.

I rimanenti comuni : Arenzano, Busalla, Camogli, Campoligure, Casarza ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogoleto, Genova, Masone, Moneglia, Rossiglione, Santa Margherita ligure, Sestri levante, Tiglieto ed infine Uscio si attestano tra il 30% ed leggermente superiore al 40%, ma sempre con almeno un 25 % - 30% in meno rispetto alla soglia prevista dalla legge.

Da tenere presente che il Comune di Genova (33,27%), pur avendo in esercizio la discarica di R.S.U. di Scarpino nel proprio territorio, e avendo ottenuto un incentivo di 50.000 euro come **Contributo premiale dalla REGIONE LIGURIA per risultati sulla raccolta differenziata per l'anno 2011 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06**, paradossalmente in questi anni non avrebbe attivato provvedimenti atti a raggiungere tali limiti stabili dalla legge.

Le soglie previste dalla normativa.

La normativa di riferimento in materia di rifiuti è costituita dal D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" che, in attuazione delle direttive 91/156/CEE e 99/31/CE, ha consolidato in sé tutta la normativa stratificata nel tempo già contenuta nel D.Lgs. 07.02.1997 n. 22 le cui norme, per inciso, costituivano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (art. 1 comma 2) e, limitatamente alle norme di principio, norme di riforma economico-sociale nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (art. 1 comma 3).

Già in vigore del D.Lgs. 22/97, nell'ottica di individuare un sistema cogente per le pubbliche amministrazioni, volto alla concreta attuazione della raccolta differenziata, era stata fissata una serie di soglie minime di raccolta differenziata da raggiungere entro termini temporali definiti, con la previsione di sanzioni in caso di mancato raggiungimento delle stesse.

A livello regionale, facendo propri obiettivi e finalità del D.Lgs. 22/1997, la Regione Liguria approvava Legge 21 giugno 1999 n. 18, ed conseguentemente approvava (29.02.2000) il Piano regionale di gestione della raccolta, mediante il quale mirava ad ottenere:

- il conseguimento dei quantitativi di raccolta differenziata e riutilizzo previsti dal decreto legislativo 22/97, **da intendersi come obiettivi minimali del sistema**, in un'ottica di progressivo incremento;
- il tendenziale abbandono della discarica come sistema di smaltimento;
- lo sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del rifiuto come risorsa rinnovabile anche in campo energetico.

Obiettivo del piano regionale, era, essenzialmente quello di massimizzare il recupero del "rifiuto", potenziando, quindi, la raccolta differenziata, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 22/97; per fare ciò e per potenziare ulteriormente l'impianto normativo (e sanzionatorio) la

Legge Regionale Liguria n. 18/1999, stabiliva i contenuti del Decreto Legislativo assumevano *“efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente Capo”*.

Ferma restando a livello regionale tale disciplina, i contenuti del D.Lgs. 22/97 venivano trasfusi ed in parte adeguati nel D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente”, con una ridefinizione parziale dei livelli minimi e delle scadenze temporali in cui dovevano essere raggiunti.

In particolare l’art. 205 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 ribadiva che in ogni ambito territoriale ottimale dovesse essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il **quarantacinque** per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) **almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.**

L’art. 205, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, inoltre, al fine di penalizzare il conferimento in discarica dei rifiuti e di rafforzare i previsti obblighi di raccolta differenziata, introduceva, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla legge, un’addizionale del 20% al tributo dovuto per il conferimento, da applicarsi nei confronti dell’A.T.O. con successiva ripartizione dell’onere tra quei Comuni del territorio che non avessero raggiunto le prescritte percentuali minime.

Con lo stesso obiettivo, il conferimento dei rifiuti in discarica era stato, inoltre, gravato, ex art. 40 della L.R. Liguria 21 giugno 1999, n. 18, da un onere di 0,008 euro al Kg.

Un onere ulteriore, per il conferimento dei suddetti rifiuti, veniva previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 per il pretrattamento dei rifiuti, e il relativo importo veniva fissato dalla Giunta regionale ligure in 0,01 euro al Kg.

Tale assetto normativo fondava e fonda la propria ratio sul presupposto che *“la raccolta differenziata svolge un ruolo rilevante e prioritario nel sistema di gestione integrato dei rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, sia di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione, garantendo:*

- a) *la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta;*
- b) *la riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando tecnologie più adatte di gestione e minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;*
- c) *il recupero di materiali e di energia nella fase del trattamento finale;* d) *la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo, a beneficio di politiche di prevenzione e di riduzione”* (cfr. deliberazione n. 6/2007/G della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato).

La citata normativa, per quanto complessa, porta, a giudizio degli esponenti, peraltro suffragata dalla Giurisprudenza delle Corti dei Conti Regionali, a ricostruire i termini di **obbligo ricadente sulle singole amministrazioni comunali, l’attuazione delle prescrizioni legislative in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e di garantire, indipendentemente dal soggetto cui è materialmente affidato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il rispetto delle percentuali minime previste dalla legge.**

Il mancato rispetto delle soglie minime.

Le percentuali di raccolta differenziata dichiarate dai succitati Comuni della Provincia di Genova, si mantengono per tutto il periodo compreso fra il 2009 e il 2012 largamente al di sotto dei minimi legislativamente stabiliti.

Pare più che evidente che i succitati Comuni, che non hanno raggiunto le soglie minime di legge, (così come l'ATO di cui fanno parte) non abbiano rispettato né le percentuali richieste alle scadenze del 2006, né quelle del 2008.

Ma pare altrettanto evidente che neppure alla scadenza del 31.12.12, tali Comuni abbiano raggiunto il limite ivi previsto, attestandosi ad una percentuale di raccolta differenziata pari a circa la metà per molti ed addirittura circa un terzo per altri.

Il mancato conseguimento dei suddetti obiettivi - che pure, per le ragioni sopra esposte erano obbligatori e vincolanti per i Comuni - è stato attuato, a giudizio degli scriventi, per una generale sottovalutazione degli organi politici e amministrativi degli Enti preposti e del tenore precettivo delle norme in esame e, più in generale, per una generale sottovalutazione del sistema di gestione dei rifiuti considerati ancora solo ed esclusivamente come beni inservibili di cui disfarsi, anziché come risorse e fonte di risparmio anche energetico (da conferire preferibilmente nelle discariche).

Tali atteggiamenti di sottovalutazione potrebbero a parere dell'esponente, da ricercarsi anche nella stesura e nell'approvazione del capitolato d'appalto e della relativa relazione tecnica di ogni singola amministrazione nei confronti delle imprese appaltatrici, nonché dei gestori delle discariche attualmente funzionanti in Provincia di Genova.

Il presunto danno erariale.

Il mancato rispetto delle disposizioni normative e il raggiungimento di soglie di di raccolta differenziata sensibilmente inferiori a quelle previste dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06, ha comportato a carico dei succitati Comuni della Provincia di Genova il pagamento di oneri aggiuntivi per il conferimento in discarica del materiale che avrebbe dovuto essere destinato alla raccolta differenziata, arrecando un consistente danno patrimoniale alle casse dell'Ente.

Tale danno può essere calcolato applicando alla differenza tra la percentuale di differenziata realizzata e quella minima prevista dalla legge, la "tariffa per lo smaltimento dei rifiuti" maggiorata dell'addizionale del 20%, nonché dell'onere ex art. 40 L.R. n. 18/1999 e, dal 1 luglio 2009, dell'onere di pretrattamento dei rifiuti conferiti.

Inoltre la Regione in questi anni con le D.G.R. 1412-2008, 1277-2009, 892-2010, 1238-2011, 1142-2012, ha stanziato somme rilevanti (per un totale di circa 2.800.000 € circa) per **Contributi premiali ai Comuni per risultati raccolta differenziata 2007-2008-2009-2010-2011 " per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani"**.

Nelle somme elargite secondo quanto indicato nelle tabelle delle D.G.R., risultano alcuni dei Comuni citati: CASARZA LIGURE, USCIO, CAMPO LIGURE, GENOVA, GORRETO, MASONE, ROSSIGLIONE, SESTRI LEVANTE, TIGLIETO, ARENZANO, CASTIGLIONE CHIAVARESE, COGOLETO, MONEGLIA, RAPALLO, SANTA MARGHERITA LIGURE. BORZONASCA, MEZZANEGO, TRIBOGNA, CHIAVARI.

Tali comuni del genovesato non hanno raggiunto l'obiettivo di legge (65%) prefissato alla fine del 2012.

Responsabilità politiche ed amministrative.

E' opinione degli esponenti che la situazione di grave ritardo dei vari Comuni genovesi nell'adeguamento ai parametri minimi di raccolta differenziata fissati dalla legge derivi da un concorso di responsabilità sia dei soggetti politici che hanno omesso di adottare le scelte di indirizzo necessarie o comunque hanno omesso di verificare l'adeguatezza di tali scelte al contesto normativo, sia dei soggetti che, preposti al servizio con incarichi dirigenziali, non hanno adottato alcuna iniziativa amministrativa volta al raggiungimento degli obiettivi di legge.

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, infatti, al Sindaco è attribuito il compito di sovrintendere al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, con un correlativo dovere di attivazione di tutte le misure più opportune, di indirizzo, di vigilanza e di intervento in caso di violazioni di legge, irregolarità o disfunzioni. Tale responsabilità è condivisa con gli assessori cui siano affidati poteri specifici volti al corretto funzionamento di servizi, uffici e all'esecuzione di quegli atti relativi al Settore cui sono preposti.

A giudizio di chi scrive, competeva ai Sindaci e agli assessori in carica nei periodi di riferimento, in quanto diretti e primi responsabili dell'amministrazione comunale, attivare i propri poteri di indirizzo e controllo sugli uffici al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi legislativamente previsti (e sanzionati).

Tanto premesso e ritenuto con il presente esposto si chiede che l'Ill.ma Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Regione Liguria voglia avviare un'istruttoria volta a stabilire:

- se sia effettivamente sussistente e a quanto ammonti esattamente il danno erariale patito dai succitati Comuni ricadenti nella Provincia di Genova, in relazione alla mancata attuazione delle disposizioni di legge in materia di percentuali minime di raccolta differenziata;
- a quali soggetti (amministratori o dirigenti) sia eventualmente ascrivibile la responsabilità nella produzione del suddetto danno.

In caso di ritenuta sussistenza dei suddetti elementi, si insta affinché venga promosso un giudizio contabile nei confronti dei ritenuti responsabili.

A supporto e completamento di quanto sopra illustrato si allegano al presente esposto i seguenti documenti:

1. *copia DGR n. 722 del 21.06.2013*
2. *copia DGR n. 788 del 29.06.2012*
3. *copia DGR n. 741 del 28.06.2011*
4. *copia DGR n. 751 del 25.06.2010*
5. *copia DGR n. 892 del 30/07/2010*
6. *copia DGR n. 1238 del 14/10/2011*
7. *copia DGR n. 1142 del 28/09/2012*
8. *copia DGR n. 1412 del 2008*
9. *copia DGR n. 1277 del 2009*

Luogo, data

firma